

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2633, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1214/DDA/CA)

Con istanza DDA/2633, pervenuta in data 4 maggio 2020 (prot. n. DDA/0000976), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet www.genteflowmp3s.com/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Fabri Fibra	In Italia	2008	<omissis>
Fabri Fibra	Panico	2013	<omissis>
Fabri Fibra	Applausi per Fibra	2006	<omissis>
Fabri Fibra	Fenomeno	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Stavo pensando a te	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Tranne te	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Bugiardo	2008	<omissis>
Fabri Fibra	Donne	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Vip in trip	2011	<omissis>
Fabri Fibra	Pamplona	2017	<omissis>
Fabri Fibra	Mal di stomaco	2006	<omissis>
Tiziano Ferro	Imbranato	2001	<omissis>
Tiziano Ferro	Amici per errore	2018	<omissis>
Tiziano Ferro	In mezzo a questo inverno	2018	<omissis>
Tiziano Ferro	Perdono	2001	<omissis>
Tiziano Ferro	Accetto miracoli	2019	<omissis>
Tiziano Ferro	Differenza tra me e te	2020	<omissis>
Tiziano Ferro	Regalo più grande	2008	<omissis>
Tiziano Ferro	Potremmo ritornare	2015	<omissis>
Tiziano Ferro	Il confronto	2015	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, i cui indirizzi di posta elettronica sono dmca@namecheap.com e abuse@namecheap.com, per conto della società Domain Protection Services Inc., società specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Denver (Stati Uniti d'America), indirizzo di posta elettronica protecteddomainservices.com@protecteddomainservices.com;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società SingleHop LLC, con sede in 12120 Sunset Hills Road Suite 330, Reston, Virginia, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica ms-support@inap.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Amsterdam, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2633 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa **Claudia Angrisani**, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/2633", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Direzione contenuti audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 maggio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore